sara vita

Società del Gruppo Sara

Money Up

Contratto di Assicurazione a Vita Intera con Capitale Rivalutabile
a premio unico, con possibilità di versamenti aggiuntivi e cedola annua
(tariffa 105)

Fascicolo Informativo

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

a) Scheda Sintetica
b) Nota Informativa
c) Condizioni di Assicurazione, comprensive dei Regolamenti delle Gestioni Separate
d) Glossario
e) Privacy
f) Modulo di Proposta

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Modulo di Proposta.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda Sintetica e la Nota Informativa.

Modello V386 edizione 05/11

Sara Vita Spa - Sede legale: Via Po, 20 - 00198 Roma - Capitale Sociale Euro 26.000.000 i.v.
Registro Imprese Roma e C.F. 07103240581- REA Roma n.556742 P.IVA 01687941003
Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni vita, infortuni e malattia con DMICA n.16724 del 20/06/86
e provvedimento ISVAP n.594 del 18/06/97. Iscritta al numero 1.00063 nell'Albo delle imprese assicurative
Società del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al numero 001
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Socio Unico Sara Assicurazioni Spa

SCHEDA SINTETICA

La presente Scheda Sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente Scheda Sintetica è volta a fornire al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota Informativa.

1. Informazioni generali

1.a Impresa di assicurazione

L'Impresa che offre l'assicurazione è denominata Sara Vita Spa (di seguito Impresa).
Il gruppo di appartenenza è il Gruppo Sara.
L'Impresa è soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Socio Unico Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice Ufficiale dell'Automobile Club d'Italia.

1.b Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

La situazione patrimoniale dell'Impresa, sulla base dell'ultimo bilancio approvato, è la seguente:

- ammontare del patrimonio netto: 43,1 milioni di euro
  di cui:
  - capitale sociale: 26 milioni di euro
  - totale delle riserve patrimoniali: 17,1 milioni di euro.

L'indice di solvibilità dell'Impresa relativo alla gestione vita della stessa - intendendo con esso il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente - è pari a 1,4140.

1.c Denominazione del contratto

Il presente contratto è denominato **Money Up** (tariffa 105).

1.d Tipologia del contratto

Money Up appartiene alla tipologia di contratti di Assicurazione a Vita Intera.
Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dall'Impresa e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una Gestione Separata di attivi.

1.e Durata

La durata del contratto - definita come arco temporale durante il quale il contratto è efficace - coincide con la vita dell'Assicurato.
È possibile, in ogni caso, esercitare il diritto di riscatto a condizione che siano trascorsi interamente 6 mesi dalla data di decorrenza del contratto.

1.f Pagamento dei premi

Il contratto prevede il pagamento di un premio unico da corrispondere alla data di perfezionamento del contratto.
Dal giorno successivo la data di perfezionamento del contratto il Contraente ha facoltà di richiedere di effettuare ulteriori versamenti aggiuntivi. L'Impresa, a seguito di ogni richiesta, si riserva il diritto di accettare o meno il versamento.

Relativamente all'importo da corrispondere vale quanto segue:

- **premio unico**: l'importo minimo del premio unico è pari ad Euro 5.000, mentre l'importo massimo è pari ad Euro 1.000.000
- **versamento aggiuntivo**: l'importo minimo del versamento aggiuntivo è pari ad Euro 2.000 e questo può

essere corrisposto dal Contraente se e solo se - nel corso della durata contrattuale - il cumulo dei versamenti aggiuntivi effettuati non risulti essere maggiore dell'importo di premio unico.

2. Caratteristiche del contratto

Money Up - contratto di Assicurazione a Vita Intera con Capitale Rivalutabile a premio unico, con possibilità di versamenti aggiuntivi e cedola annua (tariffa 105) - permette al Contraente di investire il proprio risparmio al fine di costituire nel tempo un capitale assicurato rivalutato, per il quale viene garantito un rendimento minimo.

La componente relativa alla rivalutazione può - per determinati livelli di premio unico e su esplicita scelta del Contraente - essere corrisposta come cedola annua, come di seguito descritto.

Le esigenze principali che il Contraente intende soddisfare con il presente contratto sono quelle di garantire:

- la liquidazione di un capitale assicurato ai Beneficiari designati, in caso di decesso dell'Assicurato in qualsiasi epoca avvenga
- la corresponsione di una cedola annua, determinata come indicato al successivo punto 3.
  Tale facoltà è prevista ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto - data di ricorrenza annuale - nel solo caso in cui venga scelta espressamente dal Contraente in fase di emissione del contratto e in presenza di determinati livelli di premio. Il Beneficiario della cedola annua risulta essere il Contraente.
  Nel caso in cui il Contraente decida la non corresponsione della cedola annua, questa si consolida al capitale assicurato in essere e resta acquisita al contratto in via definitiva.

Nel corso della durata contrattuale il Contraente ha la possibilità di chiedere all'Impresa di effettuare dei versamenti aggiuntivi liberi per importo e frequenza.
A fronte di ciascun versamento - premio unico ed eventuali versamenti aggiuntivi - il capitale assicurato iniziale risulta essere pari al versamento stesso, al netto di una quota trattenuta per far fronte ai costi del contratto e che non concorre alla formazione del capitale assicurato.

Si rinvia, per la comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili, al Progetto esemplificativo dello sviluppo della prestazione in caso di decesso dell'Assicurato, della cedola annua e del valore di riscatto, contenuti nella sezione E della Nota Informativa.
L'Impresa è tenuta a consegnare al Contraente il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.

3. Prestazioni assicurative e garanzia offerta

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato

tipologia della prestazione	caratteristica della prestazione
in forma di capitale	in caso di decesso dell'Assicurato, in qualsiasi epoca esso avvenga, e sempre che il contratto sia in vigore, l'Impresa riconosce ai Beneficiari designati dal Contraente la liquidazione del capitale assicurato rivalutato ovvero del capitale assicurato costante - dalla seconda data di ricorrenza annuale - nel caso in cui sia stata scelta la corresponsione della cedola annua

Prestazione in caso di vita dell'Assicurato

tipologia della prestazione	caratteristica della prestazione
in forma di cedola annua	se e solo se sia stata scelta tale facoltà dal Contraente, a partire dalla seconda data di ricorrenza annuale - sempre che il contratto sia in vigore e che l'Assicurato sia in vita - viene corrisposta al Contraente medesimo la cedola annua, ottenuta applicando al capitale assicurato in vigore ad ogni data di ricorrenza annuale, la misura annua di rivalutazione attribuita al contratto. Di conseguenza la misura annua di rivalutazione non si consolida annualmente al contratto, ma viene riconosciuta al Contraente.

La misura annua di rivalutazione viene dichiarata al Contraente ad ogni data di ricorrenza annuale e, a seconda della scelta effettuata dal Contraente, viene:

- riconosciuta al Contraente come cedola annua

ovvero

- consolidata annualmente, per cui ciascuna rivalutazione viene applicata al capitale assicurato in essere, comprensivo di quello derivante dalle precedenti rivalutazioni.

La misura annua di rivalutazione minima garantita riconosciuta al presente contratto presenta le seguenti caratteristiche:

- alla data di redazione del presente Fascicolo Informativo è pari all'1,50%
- per i primi 5 anni di durata del contratto viene mantenuta fissa al valore previsto al momento della data di decorrenza del contratto (alla data di redazione del presente Fascicolo è pari all'1,50%)
- trascorsi i 5 anni l'Impresa può decidere di applicare una diversa misura, previa comunicazione scritta al Contraente
- con cadenza quinquennale l'Impresa ha la facoltà di modificare la misura sempre previa comunicazione scritta al Contraente
- nel corso di tutta la durata del contratto deve risultare sempre non inferiore a zero e non ha effetto retroattivo.

La misura annua di rivalutazione può essere scorporata in:

- misura annua di rivalutazione minima garantita
- quota parte della misura annua di rivalutazione - funzione del tasso di rendimento medio annuo lordo realizzato dalla Gestione Separata - che eccede la misura annua di rivalutazione minima garantita.

In caso di riscatto il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore ai premi versati (premio unico ed eventuali versamenti aggiuntivi).

Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla sezione B. In ogni caso la copertura assicurativa e i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli Artt. 5, 6 e 7 delle Condizioni di Assicurazione.

4. Costi

L'Impresa, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa, alla sezione C.

I costi gravanti sui premi - premio unico ed eventuali versamenti aggiuntivi - e quelli prelevati dal **rendimento della Gestione Separata, riducono l'ammontare delle prestazioni.**

Si riporta di seguito l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo" (CPMA) - elaborato in base ai criteri stabiliti dall'ISVAP - che fornisce un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto.
L'indicatore sintetico indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione non gravata da costi.
Tale indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati ed è stato inoltre elaborato non tenendo conto di alcuna ipotesi di corresponsione, nel corso degli anni di validità del contratto, di versamenti aggiuntivi.

Il "Costo percentuale medio annuo" è calcolato con riferimento al premio della prestazione principale.
Il "Costo percentuale medio annuo" in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

SCHEDA SINTETICA

Ipotesi adottate:

- premio unico: Euro 15.000
- età dell'Assicurato: ininfluente
- sesso dell'Assicurato: ininfluente
- tasso di rendimento degli attivi: 4%

	anni trascorsi dalla data di decorrenza	costo percentuale medio annuo (*)
Gestione Separata FONDO PIÙ e FONDO SOCI	5	1,71 %
	10	1 51 %
	15	1 44 %
	20	1 40 %
	25	1,38 %

(*) la tabella presenta lo sviluppo della tariffa a 25 anni, in ogni caso la struttura dei costi è tale da rendere il CPMA iininfluente al variare delle durate, richieste da ISVAP, pari a 15, 20 e 25 anni.

5. Illustrazione dei dati storici di rendimento delle Gestioni Separate

In questa sezione sono rappresentati i tassi di rendimento realizzati dalle Gestioni Separate FONDO PIÙ e FONDO SOCI negli ultimi 5 anni ed i corrispondenti tassi di rendimento riconosciuti al contratto - misure annue di rivalutazione.

I dati sono confrontati con il tasso di rendimento medio lordo dei titoli di Stato(*) e con il tasso di inflazione(**).

Gestione Separata FONDO PIÙ

anno	tasso di rendimento medio annuo lordo realizzato dalla Gestione	tasso di rendimento medio annuo riconosciuto al contratto (***)	tasso di rendimento medio lordo dei titoli di Stato	tasso di Inflazione
2006	4,94%	3,64%	3,86 %	2,00 %
2007	4,62%	3,32%	4,41 %	1,71 %
2008	4,32%	3,02%	4,46 %	3,23 %
2009	4,33%	3,03%	3,54 %	0,75 %
2010	4,23%	2,93%	3,35 %	1,55 %

Gestione Separata FONDO SOCI

2006	5,73%	4,43%	3,86 %	2,00 %
2007	5,01%	3,71%	4,41 %	1,71 %
2008	4,26%	2,96%	4,46 %	3,23 %
2009	4,58%	3,28%	3,54 %	0,75 %
2010	4,38%	3,08%	3,35 %	1,55 %

(*) Fonte Banca d'Italia: media del Rendistato, per ciascun anno dal 2006 al 2010

(**) Fonte ISTAT: il valore del tasso di inflazione indicato è determinato sull'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi.

(***) Money Up viene distribuito dall'aprile 2011: per gli anni dal 2006 al 2010 si indicano i tassi di rendimento medio annuo riconosciuto al contratto considerando la modalità di rivalutazione prevista per il prodotto

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

6. Diritto di ripensamento

Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto.
Per le relative modalità leggere la sezione D della Nota Informativa.

Sara Vita Spa è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda Sintetica.

il Direttore Generale
Alessandro Santoliquido

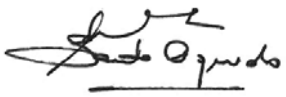

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

A) INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

a) Sara Vita Spa - Società per azioni (di seguito Impresa) fa parte del Gruppo Sara - iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi al numero 001 - ed è soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Socio Unico Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice Ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
b) la sede legale e la direzione generale dell'Impresa è in Italia, Roma, Via Po 20 - 00198
c) i riferimenti sono: tel. 06.84.751 - sito internet: www.saravita.it ed e-mail: saravita@sara.it e info@sara.it
d) l'Impresa è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni vita, infortuni e malattia con DMICA n.16724 del 20/06/86 e provvedimento ISVAP n.594 del 18/06/97 e risulta iscritta all'Albo delle imprese assicurative al numero 1.00063.

B) INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLA GARANZIA OFFERTA

2. Prestazioni assicurative e garanzia offerta

DURATA

Il presente contratto è a vita intera e la sua durata - intendendosi con essa l'arco di tempo durante il quale sono in vigore le prestazioni assicurative - coincide con la vita dell'Assicurato.

PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO

L'Impresa garantisce ai Beneficiari designati - a seguito del decesso dell'Assicurato, in qualsiasi epoca esso avvenga e sempre che il contratto sia in vigore - la liquidazione di un importo pari al capitale assicurato rivalutato, ovvero del capitale assicurato costante, a partire dalla seconda ricorrenza annuale, nel caso di scelta della corresponsione della cedola, come di seguito illustrato.

Il contratto non prevede eventuali periodi di sospensione o limitazione della copertura del rischio.

Si rimanda all'Art.5 delle Condizioni di Assicurazione per il dettaglio sulla modalità di costituzione della prestazione.

CORRESPONSIONE DELLA CEDOLA ANNUA

Dal secondo anniversario della data di decorrenza - data di ricorrenza annuale - è prevista la corresponsione di una cedola annua, nel caso siano rispettate le seguenti condizioni:

- il Contraente abbia versato un premio unico di importo non inferiore a Euro 25.000
- il Contraente abbia espressamente scelto, in fase di emissione del contratto, che gli venga corrisposta tale cedola annua.

Anche in questo caso si rimanda all'Art.5 delle Condizioni di Assicurazione per il dettaglio sulla modalità di costituzione della prestazione.

A seconda della scelta effettuata dal Contraente, i rendimenti finanziari realizzati dalla Gestione Separata sono attribuiti come di seguito indicato:

- in caso di scelta di non corresponsione della cedola annua: sono riconosciuti annualmente al contratto a titolo di partecipazione agli utili, sotto forma di rivalutazione del capitale assicurato - nella misura e secondo le modalità descritte nella Clausola di Rivalutazione - e si consolidano annualmente in via definitiva.
  Di conseguenza il capitale assicurato rivalutato risulta essere comprensivo di tutte le precedenti rivalutazioni e alle ricorrenze successive - in occasione delle ulteriori rivalutazioni - non può mai risultare inferiore al capitale

assicurato rivalutato dell'anno precedente, tranne nel caso in cui nel corso di contratto siano state effettuate delle liquidazioni a seguito di richiesta di riscatto parziale

- in caso di scelta di corresponsione della cedola annua: sono riconosciuti e corrisposti al Contraente a partire dalla seconda ricorrenza annuale del contratto.
  Di conseguenza il capitale assicurato viene rivalutato solo alla prima data di ricorrenza annuale, successivamente resta costante e può variare solo in occasione di eventuali corresponsioni di versamenti aggiuntivi o di eventuali liquidazioni effettuate a seguito di richieste di riscatti parziali.

In generale il contratto prevede il riconoscimento di una misura annua di rivalutazione minima garantita che viene mantenuta costante per i primi 5 anni di durata contrattuale, a partire dalla data di decorrenza del contratto.
Alla data di redazione della presente Nota Informativa tale misura risulta essere pari all'1,50%.

Prima della scadenza dei 5 anni l'Impresa comunica al Contraente l'eventuale nuova misura annua di rivalutazione minima garantita da applicare al contratto per i successivi 5 anni.
In seguito, con cadenza quinquennale, l'Impresa può decidere di applicare una diversa misura previa comunicazione scritta al Contraente; in mancanza di tale comunicazione si intende confermata la misura annua di rivalutazione minima garantita del periodo precedente.

3. Premi

Il premio viene determinato dal Contraente esclusivamente in base ai suoi obiettivi in termini di prestazione, non rilevando, per la sua determinazione, né alcuna componente demografica né altre caratteristiche prettamente assicurative (età, sesso, stato di salute dell'Assicurato e attività professionali/extra professionali svolte dallo stesso).

A condizione che siano trascorsi interamente 6 mesi dalla data di decorrenza del contratto il Contraente ha il diritto di richiedere l'anticipata risoluzione del contratto e la conseguente liquidazione del valore di riscatto, determinato secondo le modalità descritte al punto 9 della successiva sezione D).

Il contratto non prevede la facoltà di sospensione del pagamento dei premi né le conseguenti facoltà di riduzione e riattivazione del contratto.

Il presente contratto prevede la corresponsione di:

- un premio unico - di importo minimo pari a Euro 5.000 e massimo di Euro 1.000.000 - alla data perfezionamento del contratto
- eventuali versamenti aggiuntivi - di importo minimo pari a Euro 2.000 - fin dal giorno successivo la data di perfezionamento del contratto; l'Impresa, a seguito di ogni richiesta, si riserva il diritto di accettare o meno il versamento. È in ogni caso possibile corrispondere i versamenti aggiuntivi se e solo se - nel corso della durata contrattuale - il cumulo dei versamenti aggiuntivi effettuati non risulti essere maggiore dell'importo di premio unico.

Il Contraente corrisponde all'Impresa il premio unico e gli eventuali versamenti aggiuntivi utilizzando una delle seguenti modalità:

- assegno bancario, postale o circolare, munito della clausola di non trasferibilità, intestato all'Impresa oppure intestato all'Intermediario, espressamente in tale qualità
- ordine di bonifico a favore dell'Impresa oppure dell'Intermediario, espressamente in tale qualità
- altro mezzo di pagamento bancario o postale a favore dell'Impresa oppure dell'Intermediario, espressamente in tale qualità
- sistema di pagamento elettronico, a favore dell'Impresa oppure dell'Intermediario, espressamente in tale qualità.

Le spese relative ai mezzi di pagamento gravano sul Contraente.

Non è ammesso in alcun caso il pagamento del premio in contanti.

4. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

La presente forma assicurativa è collegata ad una delle Gestioni patrimoniali denominate FONDO PIÙ e FONDO SOCI, separate dalle altre attività dell'Impresa e disciplinate ciascuna da apposito Regolamento, che forma parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

Ad ogni data di ricorrenza del contratto il rendimento finanziario realizzato dalla Gestione Separata viene riconosciuto al contratto, a titolo di partecipazione agli utili, sotto forma di rivalutazione del capitale assicurato.
La misura annua di rivalutazione - risultato dell'operazione di rivalutazione - viene applicata al capitale assicurato in essere, comprensivo di quello derivante da precedenti rivalutazioni - nel caso non sia stata scelta la corresponsione della cedola annua - e al netto di eventuali liquidazioni di riscatti parziali effettuati nel corso dell'anno assicurativo.

Diversamente, nel caso sia stata scelta la corresponsione della cedola annua, la misura annua di rivalutazione - risultato dell'operazione di rivalutazione - viene applicata al capitale assicurato in essere e va a costituire la cedola annua, da riconoscere e corrispondere al Contraente a partire dalla seconda ricorrenza annuale del contratto.

Nel solo caso di non corresponsione della cedola annua il meccanismo di rivalutazione del capitale assicurato garantisce il consolidamento annuale delle rivalutazioni, in quanto queste, una volta accreditate al contratto, restano definitivamente acquisite.
Di conseguenza, negli anni successivi, il capitale assicurato non può mai diminuire; è possibile una diminuzione del capitale assicurato solo nel caso in cui vengano effettuate - nel corso di validità del contratto - delle liquidazioni per riscatto parziale.

Mentre, nel caso di corresponsione della cedola annua, dalla seconda ricorrenza annuale, non si prevede alcun consolidamento delle rivalutazioni annuali, essendo queste riconosciute annualmente al Contraente.
In tal caso il capitale assicurato resta costante nel tempo; è ugualmente possibile una diminuzione del capitale assicurato solo nel caso in cui vengano effettuate - nel corso di validità del contratto - delle liquidazioni per riscatto parziale.

La tabella che segue illustra la modalità di calcolo della misura annua di rivalutazione, attribuita e consolidata al contratto, ovvero riconosciuta annualmente al Contraente sotto forma di cedola annua, al variare del tasso di rendimento medio annuo lordo realizzato dalla Gestione Separata:

tasso di rendimento medio annuo lordo realizzato dalla Gestione Separata	misura annua di rivalutazione attribuita al contratto
se maggiore o uguale a 13%	risulta essere il prodotto tra: • tasso di rendimento medio annuo lordo • aliquota di retrocessione del 90%
se minore di 13% ma maggiore o uguale a 2,8%	risulta essere la differenza tra: • tasso di rendimento medio annuo lordo • rendimento trattenuto dall'Impresa, pari all'1,30% modalità attualmente utilizzata in base ai recenti tassi di rendimento
se minore di 2,8%	risulta essere uguale alla misura annua di rivalutazione minima garantita

Per un maggior dettaglio sulle modalità di rivalutazione del capitale assicurato si rinvia in ogni caso all'Art.7 delle Condizioni di Assicurazione e al Regolamento della Gestione Separata, parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

Per la descrizione degli effetti del meccanismo di rivalutazione della prestazione, si rinvia al Progetto

esemplificativo di sviluppo della prestazione in caso di decesso dell'Assicurato, dell'importo della cedola annua e dei valori di riscatto, riportato nella sezione E).

L'Impresa si impegna a consegnare al Contraente, al più tardi al momento in cui è informato che il contratto è concluso, il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

C) INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE

5. Costi
5.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente

5.1.1 Costi gravanti sul premio
Sul premio versato - premio unico ed eventuali versamenti aggiuntivi - il contratto prevede i seguenti costi:

tipologia di costo	importo	periodicità di versamento	modalità di prelievo
spesa di emissione	non viene applicata alcuna spesa di emissione	-	-
caricamento %	sul premio unico: se minore di Euro 25.000: 2,00% se uguale o maggiore a Euro 25.000 e minore di Euro 100.000: 1,25% se uguale o maggiore a Euro 100.000: 0,50% su ogni eventuale versamento aggiuntivo: viene applicato il medesimo caricamento utilizzato per il premio unico corrisposto alla data di perfezionamento del contratto.	in unica soluzione alla corresponsione del versamento	dal premio o dall'eventuale versamento aggiuntivo corrisposto

5.1.2 Costi per riscatto
I costi da applicare al contratto in caso di richiesta di liquidazione dei riscatto - totale o parziale - sono funzione dell'antidurata del contratto, come definita al'Art.9 delle Condizioni di Assicurazione.
Se tale antidurata risulta essere di almeno 5 anni non viene applicato alcun costo per il riscatto.

Diversamente, se l'antidurata risulta essere inferiore a 5 anni, vengono applicate le commissioni di uscita di seguito indicate, funzione dell'antidurata del contratto:

	antidurata del contratto	commissioni di uscita
commissioni in uscita	almeno 6 mesi	3,0 %
	almeno 1 anno	2,5 %
	almeno 3 anni	1,5 %
	almeno 5 anni	nessuna commissione

L'antidurata viene determinata ad ogni data di ricorrenza annuale del contratto tenendo conto dei versamenti effettuati e perfezionati.

5.1.3 Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili
Per entrambe le Gestioni Separate la modalità di determinazione del costo - rendimento trattenuto dall'Impresa - applicato mediante prelievo sul rendimento della Gestione ad ogni rivalutazione del contratto, viene illustrato nella tabella che segue:

tasso di rendimento medio annuo lordo realizzato dalla Gestione Separata	rendimento trattenuto dall'Impresa
se maggiore o uguale a 13%	risulta essere pari al 10,00% del tasso di rendimento
se minore di 13% ma maggiore o uguale a 2,8%	risulta essere pari all'1,30%
se minore di 2,8% ma maggiore o uguale a 1,5%	risulta essere uguale alla differenza tra: • tasso di rendimento medio annuo lordo • misura annua di rivalutazione minima garantita, pari all'1,50% per i primi 5 anni di durata contrattuale, per poi eventualmente variare con cadenza quinquennale
se minore di 1,5%	risulta essere nullo

*****

Alla data di redazione del presente Fascicolo Informativo, sulla base dei valori medi desunti dall'analisi delle convenzioni di collocamento, la quota parte dei costi percepita dall'Intermediario, con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto, risulta essere pari a circa il 24%.

6. Sconti

AVVERTENZA: per il presente contratto possono essere previsti sconti ai costi sopra indicati.

Nel caso in cui il Contraente risulti essere un dipendente attivo o in quiescenza del Gruppo Sara sono previste condizioni di maggior favore che annullano i costi del contratto riportati ai precedenti punti 5.1.1 e 5.1.2, mentre, relativamente al precedente punto 5.1.3, l'Impresa trattiene il 5% del rendimento medio annuo lordo realizzato dalla Gestione, retrocedendo al contratto il 95%, indipendentemente dal risultato finanziario ottenuto, ferma restando la misura annua di rivalutazione minima garantita.

7. Regime fiscale

Le informazioni di seguito fornite sono riferibili alla normativa fiscale in vigore alla data di redazione della presente Nota Informativa e in particolare alle norme applicabili alla tipologia di contratto di Assicurazione sulla Vita cui il presente Fascicolo Informativo si riferisce.

Imposta sui premi

I premi corrisposti per le Assicurazioni sulla Vita non sono soggetti ad alcuna imposta.

Detraibilità fiscale dei premi

Sui premi corrisposti non è prevista alcuna forma di detrazione fiscale.

Tassazione delle somme assicurate

Le somme corrisposte dall'Impresa in dipendenza di contratti di Assicurazione sulla Vita:

- se corrisposte in caso di morte dell'Assicurato non costituiscono reddito imponibile e pertanto sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta sulle successioni (ai sensi dell'Art.34 del D.P.R. 601/73, del comma 2 Art.6 del D.P.R. 917/86 e successive modifiche e integrazioni)
- se corrisposte a seguito di riscatto - sia totale che parziale - costituiscono reddito imponibile per la sola quota ottenuta come differenza, se positiva - definibile come rendimento - tra il capitale assicurato maturato alla data della richiesta di riscatto e l'ammontare dei premi corrisposti, questi ultimi eventualmente riproporzionati in caso di precedenti riscatti parziali, e pertanto sono soggette ad un'imposta sostitutiva, attualmente pari al 12,5%, su tale differenza
- nel caso in cui il Contraente scelga la corresponsione della cedola annua, ad ogni data di ricorrenza annuale, l'imposta sostitutiva del 12,5% viene applicata sulla differenza, se positiva, tra:
  - l'importo ottenuto sommando il valore di riscatto e la cedola annua
  - l'importo ottenuto sommando quanto corrisposto - premio unico ed eventuali versamenti aggiuntivi - fino a quella data.

L'Impresa non applica la ritenuta dell'imposta sostitutiva sui proventi - rendimento - corrisposti a soggetti che esercitano attività d'impresa.
L'impresa non applica l'imposta sostitutiva anche nel caso in cui i proventi siano corrisposti a persone fisiche o ad enti non commerciali che abbiano stipulato il contratto di Assicurazione sulla Vita nell'ambito di un'attività commerciale; in tal caso è necessario che gli interessati presentino all'Impresa una dichiarazione della sussistenza di tale requisito (ai sensi dell'Art.13 del D. Lgs 47/2000 e successive modifiche e integrazioni).

D) ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

8. Modalità di perfezionamento del contratto

Si rinvia all'Art.2 delle Condizioni di Assicurazione per la descrizione delle modalità di perfezionamento del contratto e decorrenza.

9. Riscatto

Trascorsi interamente 6 mesi dalla data di decorrenza del contratto il Contraente può richiedere l'anticipata risoluzione dello stesso e la conseguente liquidazione del valore di riscatto.

Si rimanda all'Art.8 delle Condizioni di Assicurazione per la descrizione delle modalità di determinazione del valore di riscatto, delle commissioni di uscita previste - funzione dall'antidurata del contratto - riportate nella tabella di cui al punto 5.1.2 della precedente sezione C) e dei termini previsti per la liquidazione dell'importo.

Con le medesime modalità, condizioni economiche e termini previsti per la liquidazione del riscatto totale il Contraente può richiedere anche il riscatto del contratto in misura parziale.

Potrebbe accadere che, in relazione all'epoca in cui viene esercitata la facoltà di riscatto, il relativo importo risulti inferiore a quanto fino a quel momento corrisposto - premio unico ed eventuali versamenti aggiuntivi.
Per maggiori informazioni sui valori di riscatto il Contraente può rivolgersi a:

Sara Vita Spa
Ufficio gestione portafoglio
Via Po 20, 00198 Roma
telefono 06/8475759
fax 06/8475765
indirizzo e-mail: supporto portafoglio ramo vita@sara.it.

Si rinvia al Progetto esemplificativo contenuto nella Sezione E) per l'illustrazione della evoluzione dei valori di riscatto sulla base di un'ipotetica combinazione di importo di premio unico, anno di richiesta della liquidazione e tasso di rendimento annuo costante.
Il Progetto elaborato in forma personalizzata, che viene consegnato al Contraente al più tardi al momento in cui ha avuto informazione che il contratto è concluso, riporta i valori riferiti alle caratteristiche fornite dal Contraente stesso (per questa tipologia di contratto rileva il solo importo del premio unico).

10. Revoca della proposta

Ai sensi dell'Art.176 del D.Lgs 209/05, nella fase che precede la data di conclusione del contratto, così come definita all'Art.2 delle Condizioni di Assicurazione, il Contraente ha sempre la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, ottenendo la restituzione della somma eventualmente corrisposta.
La revoca deve essere esercitata mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata alla sede dell'Impresa e così intestata:

Sara Vita Spa
Via Po 20, 00198 Roma.

L'Impresa è tenuta a restituire le eventuali somme corrisposte entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

11. Diritto di recesso

Ai sensi dell'Art.177 del D.Lgs 209/05 il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui ha avuto conferma che il contratto è concluso.
Il recesso deve essere esercitato mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata alla sede dell'Impresa e così intestata:

Sara Vita Spa
Via Po 20, 00198 Roma.

A decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso - quale risulta dal timbro postale di invio - il recesso libera entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione futura derivante dal contratto.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione l'Impresa rimborsa al Contraente un importo pari ai versamenti effettuati (premio unico ed eventuali versamenti aggiuntivi) al netto della parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.

12. Documentazione da consegnare all'Impresa per la liquidazione della prestazione e termini di prescrizione

All'Art.12 delle Condizioni di Assicurazione viene elencata la documentazione che gli aventi diritto - Contraente, Beneficiari designati, vincolatario - sono tenuti a presentare all'Impresa distintamente per le ipotesi di richiesta di liquidazione riferite a:

- capitale caso morte (Beneficiari designati e vincolatario, se il contratto presenta un vincolo)
- valore di riscatto - totale o parziale (Contraente e vincolatario, se il contratto presenta un vincolo)
- recesso (Contraente e vincolatario, se il contratto presenta un vincolo).

In ogni caso l'Impresa si riserva di richiedere eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria ai fini della liquidazione.
L'Impresa, una volta accertata l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e individuati con esattezza gli aventi diritto, mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta e della documentazione completa.
Decorso tale termine e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto.

Relativamente alla liquidazione della cedola annua - per la quale si rimanda all'Art.12 delle Condizioni di Assicurazione - questa viene effettuata tramite bonifico bancario sul conto corrente del Contraente, il cui codice IBAN deve essere indicato nel modulo di proposta.
Nel caso in cui la liquidazione non dovesse pervenire al Contraente a causa di modifiche dei riferimenti di pagamento non comunicate all'Impresa, questa tiene l'importo a disposizione fino al momento in cui il Contraente non provveda a comunicare per iscritto le nuove coordinate bancarie necessarie per l'accredito. Tale importo in ogni caso non subisce alcuna rivalutazione nel periodo di giacenza presso l'Impresa.

Gli Intermediari rendono disponibile il “Modulo di richiesta di liquidazione” che reca l'elenco completo dei documenti da consegnare all'Impresa, distintamente per tipologia di richiesta.
Il modulo deve essere compilato e sottoscritto dagli aventi diritto e:

- consegnato all'Intermediario, presso cui è collocato il proprio contratto

ovvero

- inviato direttamente all'Impresa allegando ad esso tutti i documenti necessari con lettera raccomandata A.R. indirizzata a:
  Sara Vita Spa
  Via Po 20, 00198 Roma.

Si ricorda che i diritti derivanti dal contratto di Assicurazione si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (Art.2952 del Codice Civile). Trascorsi i 2 anni l'Impresa è obbligata a versare la prestazione in un apposito Fondo di cui all'Art.1, comma 343 della L.266/05 e successive modifiche e integrazioni.

13. Legge applicabile al contratto

Al presente contratto si applica la legge italiana. Le Parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione e in tal caso è l'Impresa a proporre quella da applicare, sulla quale comunque prevalgono le norme imperative di diritto italiano.
Di seguito alcune delle principali norme:

- l'Assicurato, qualora sia persona diversa dal Contraente, esprime il consenso alla stipula dell'Assicurazione sulla propria vita (Art.1919 del Codice Civile)
- il Beneficiario, per effetto della designazione da parte del Contraente, è titolare di un diritto proprio delle prestazioni assicurate, che, in caso di decesso dell'Assicurato, non rientrano nell'asse ereditario di quest'ultimo (Art.1920 del Codice Civile)
- ad eccezione di alcuni specifici casi, la designazione del Beneficiario da parte del Contraente è revocabile in qualsiasi momento con dichiarazione scritta all'Impresa o attraverso testamento (Art.1921 del Codice Civile)
- le somme dovute in dipendenza del presente contratto non sono pignorabili né sequestrabili (Art.1923 del Codice Civile)
- su tale forma contrattuale i cambiamenti di professione o di attività dell'Assicurato, intervenute nel corso di contratto, non fanno cessare gli effetti dell'assicurazione (Art.1926 del Codice Civile).

14. Lingua in cui è redatto il contratto

Il presente contratto, ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto sono redatti in lingua italiana, salvo che le Parti non ne concordino la redazione in un'altra lingua.

15. Reclami

Ai sensi dell'Art.7 del D.Lgs 209/05, le persone fisiche e giuridiche, nonché le associazioni riconosciute per la rappresentanza degli interessi dei consumatori hanno facoltà di presentare reclamo all'ISVAP.

I reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto:

- a mezzo posta: **Sara Vita Spa** - Gestione Reclami - Via Po 20, 00198 Roma
- a mezzo fax: **Sara Vita Spa** - Gestione Reclami - fax 06.8475259/25 1 (tel. 06.847530.1)
- via e-mail: gest.reclami@sara-vita.it.

L'Impresa deve fornire una risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni può inviare all'ISVAP - quale organo preposto ad esaminare i reclami - una comunicazione per iscritto che contenga la copia del reclamo già inoltrato all'Impresa ed il relativo eventuale riscontro:

- a mezzo posta: ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale 21, 00187 Roma
- a mezzo fax: ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti - fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353 (tel.06.42. 133.1).

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ISVAP, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Il reclamo deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- nome, cognome e indirizzo di colui che espone il reclamo
- indicazione dell'Impresa o dell'Intermediario causa del reclamo
- breve descrizione delle motivazioni che hanno comportato il reclamo
- ogni documentazione ritenuta utile.

Sul sito dell'ISVAP è possibile reperire il fac-simile della lettera di reclamo.

Anche sul sito dell'Impresa: www.saravita.it sono riportate le informazioni utili per la presentazione di un reclamo.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi, ove esistenti.

16. Informativa in corso di contratto

Entro 60 giorni dalla data di ricorrenza annuale del contratto, l'Impresa si impegna a trasmettere al Contraente l'estratto conto annuale della posizione assicurativa, con l'indicazione dei versamenti effettuati (premio unico e versamenti aggiuntivi) nel periodo di riferimento, del capitale assicurato rivalutato, ovvero costante nel caso di scelta di corresponsione della cedola annua, e della misura annua di rivalutazione.
Sul sito internet dell'Impresa www.saravita.it sono pubblicati dall'Impresa stessa:

- l'ultimo rendiconto annuale delle Gestioni Separate
- l'ultimo prospetto riportante la composizione delle Gestioni stesse.

In generale l'Impresa comunica tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire, anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto, con riferimento alle informazioni contenute nella presente Nota Informativa.

L' Impresa si impegna ad inviare risposte ad eventuali richieste scritte del Contraente in merito al contratto entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento delle stesse; per una maggior efficienza si raccomanda al Contraente l'invio delle richieste all'Intermediario con cui si intrattiene il rapporto.

17. Conflitto di interessi

L'Impresa colloca i propri prodotti per il tramite della rete agenziale di Sara e dei promotori finanziari di Banca Sara.
Banca Sara Spa e Sara Vita Spa fanno parte del Gruppo Sara e sono soggette entrambe all'attività di direzione e coordinamento del Socio Unico Sara Assicurazioni Spa: tale circostanza configura una situazione per la quale possono sussistere conflitti di interesse.

L'Impresa si riserva di affidare la gestione patrimoniale e/o depositare gli attivi compresi nelle Gestioni Separate a Società facenti parte del Gruppo Sara a normali condizioni di mercato e nel rispetto delle disposizioni in tema di operazioni con parti correlate.

Nella gestione degli attivi sopra richiamati il gestore può compiere operazioni su strumenti finanziari, ivi compresi parti di OICR, emessi da Società appartenenti al Gruppo Sara.
Attualmente tra l'Impresa e gli emittenti degli strumenti finanziari sottostanti ai prodotti distribuiti, non sono in vigore accordi di retrocessione di commissioni ovvero di altra utilità.
In caso di eventuali accordi futuri le commissioni retrocesse all'Impresa, ovvero il valore monetario delle diverse utilità concesse, saranno poste a beneficio dei contratti - oltre ad essere illustrati, in fase pre-contrattuale, nei documenti d'offerta dei prodotti - nel rendiconto annuale della Gestione Separata, nella quale saranno indicati gli importi delle utilità ricevute e retrocesse ai Contraenti (e nel caso di utilità rappresentate da servizi, il valore monetario dei medesimi).

L'Impresa, pur in presenza di conflitti di interesse opera in ogni caso in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti e si impegna ad ottenere per i Contraenti il miglior risultato possibile indipendentemente dagli accordi di cui sopra.

E) PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

La presente elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio e anni trascorsi dalla data di decorrenza.
Per questa tipologia di prodotto sono ininfluenti le informazioni relative al sesso ed età dell'Assicurato.

Gli sviluppi della prestazione in caso di decesso dell'Assicurato, della corresponsione della cedola annua e del valore di riscatto, di seguito riportati, sono calcolati sulla base di due diversi valori:

a) il tasso di rendimento annuo minimo garantito contrattualmente (misura annua di rivalutazione minima garantita)
b) una ipotesi di tasso di rendimento annuo costante stabilito dall'ISVAP e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 4%. Ai fini della determinazione della misura annua di rivalutazione,

misura effettivamente riconosciuta al contratto, è necessario sottrarre al rendimento annuo costante il rendimento trattenuto dall'Impresa, pari all'1,30%.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento annuo minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che l'Impresa è tenuta a corrispondere in base alle Condizioni di Assicurazione, e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento annuo costante stabilito dall'ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo l'Impresa. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo della prestazione applicate si realizzeranno effettivamente.
I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI E DEL VALORE DI RISCATTO IN BASE A:

A. Tasso di rendimento annuo minimo garantito:

- età dell'Assicurato: ininfluente
- sesso dell'Assicurato: ininfluente
- durata sviluppo del progetto: 20 anni
- premio unico versato: Euro 25.000
- costo % sul premio unico: 1,25%
- capitale assicurato iniziale: Euro 24.687,50
- misura annua di rivalutazione minima garantita dell'1,5%

Ipotesi dello sviluppo SENZA CORRESPONSIONE della cedola annua

anni trascorsi	capitale liquidato in caso di decesso dell'Assicurato alla fine dell'anno	valore di riscatto alla fine dell'anno	anni trascorsi	capitale liquidato in caso di decesso dell'Assicurato alla fine dell'anno	valore di riscatto alla fine dell'anno
1	25.057,81	24.431,36	11	29.080,62	29.080,62
2	25.433,68	24.797,84	12	29.516,83	29.516,83
3	25.815,19	25.427,96	13	29.959,58	29.959,58
4	26.202,42	25.809,38	14	30.408,97	30.408,97
5	26.595,46	26.595,46	15	30.865,10	30.865,10
6	26.994,39	26.994,39	16	31.328,08	31.328,08
7	27.399,31	27.399,31	17	31.798,00	31.798,00
8	27.810,30	27.810,30	18	32.274,97	32.274,97
9	28.227,45	28.227,45	19	32.759,09	32.759,09
10	28.650,86	28.650,86	20	33.250,48	33.250,48

Ipotesi dello sviluppo CON CORRESPONSIONE della cedola annua

- cedola annua maturata alla fine dell'anno - a partire dalla seconda ricorrenza annua del contratto - in caso di sopravvivenza dell'Assicurato: **Euro 375,87**
- capitale liquidato in caso di decesso dell'Assicurato alla fine di ciascun anno: **Euro 25.057,81**
- valore di riscatto alla fine dell'anno (al netto della cedola annua): si veda la tabella seguente:

anni trascorsi	1	2	3	4	5 e oltre
valore di riscatto	24.431,36	24.431,36	24.681,94	24.681,94	25.057,81

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella il recupero del premio unico versato può avvenire, sulla base della misura annua di rivalutazione minima garantita e considerando la cedola annua liquidata annualmente, al termine del 3° anno.

SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI E DEL VALORE DI RISCATTO IN BASE A:

B. Ipotesi di rendimento finanziario:

- età dell'Assicurato: ininfluente
- sesso dell'Assicurato: ininfluente
- durata sviluppo del progetto: 20 anni
- premio unico versato: Euro 25.000
- costo % sul premio unico: 1,25%
- capitale assicurato iniziale: Euro 24.687,50
- tasso di rendimento annuo costante: 4,00%
- tasso di rendimento annuo trattenuto: 1,30%
- misura annua di rivalutazione: 2,7%

Ipotesi dello sviluppo SENZA CORRESPONSIONE della cedola annua

anni trascorsi	capitale liquidato in caso di decesso dell'Assicurato alla fine dell'anno	valore di riscatto alla fine dell'anno	anni trascorsi	capitale liquidato in caso di decesso dell'Assicurato alla fine dell'anno	valore di riscatto alla fine dell'anno
1	25.354,06	24.720,21	11	33.094,20	33.094,20
2	26.038,62	25.387,65	12	33.987,74	33.987,74
3	26.741,66	26.340,54	13	34.905,41	34.905,41
4	27.463,68	27.051,72	14	35.847,86	35.847,86
5	28.205,20	28.205,20	15	36.815,75	36.815,75
6	28.966,74	28.966,74	16	37.809,78	37.809,78
7	29.748,84	29.748,84	17	38.830,64	38.830,64
8	30.552,06	30.552,06	18	39.879,07	39.879,07
9	31.376,97	31.376,97	19	40.955,80	40.955,80
10	32.224,15	32.224,15	20	42.061,61	42.061,61

Ipotesi dello sviluppo CON CORRESPONSIONE della cedola annua

- cedola annua maturata alla fine dell'anno - a partire dalla seconda ricorrenza annua del contratto - in caso di sopravvivenza dell'Assicurato: **Euro 684,56**
- capitale liquidato in caso di decesso dell'Assicurato alla fine dell'anno: **Euro 25.354,06**
- valore di riscatto alla fine dell'anno (al netto della cedola annua): si veda la tabella seguente:

anni trascorsi	1	2	3	4	5 e oltre
valore di riscatto	24.720,21	24.720,21	24.973,75	24.973,75	25.354,06

La prestazione ed il valore di riscatto indicati in entrambe le tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.

Sara Vita è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

il Direttore Generale
Alessandro Santoliquido

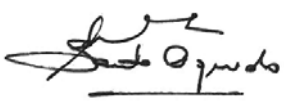

PREMESSA
Le presenti Condizioni di Assicurazione disciplinano il contratto di Assicurazione a Vita Intera con Capitale Rivalutabile a premio unico, con possibilità di versamenti aggiuntivi e cedola annua (tariffa 105)

Art. 1 Obblighi dell'Impresa
Gli obblighi dell'Impresa risultano esclusivamente:
- dalle presenti Condizioni di Assicurazione
- dalla polizza e dalle eventuali appendici rilasciate dall'Impresa stessa.

Per tutto quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme di legge applicabili.

Art. 2 Entrata in vigore e conclusione del contratto
Il contratto si intende perfezionato e concluso nel momento in cui avviene il pagamento del premio unico di perfezionamento e la sottoscrizione della polizza da parte del Contraente e dell'Assicurato - se persona diversa.

L'entrata in vigore del contratto coincide con la data di conclusione dello stesso.

Qualora sul documento di polizza fosse indicata una data di decorrenza successiva al giorno di conclusione, il contratto entra in vigore dalle ore 24 della data di decorrenza.
Nel caso si verifichi il decesso dell'Assicurato tra la data di sottoscrizione della polizza e la data di decorrenza del contratto, l'Impresa restituisce i premi - unico e versamento aggiuntivo - eventualmente versati, dietro restituzione del:
- documento di polizza
- certificato di morte.

Art. 3 Pagamento del premio
A fronte di ciascun versamento effettuato dal Contraente l'Impresa determina il capitale assicurato iniziale secondo quanto riportato al successivo Art.4.
Il premio è anticipato, dovuto cioè all'inizio del periodo assicurativo al quale si riferisce.
Alla data di perfezionamento del contratto è previsto il pagamento del premio unico di perfezionamento di importo non inferiore ad Euro 5.000 e non superiore a Euro 1.000.000.

Per i versamenti aggiuntivi aventi scadenza diversa rispetto all'anniversario della data di decorrenza del contratto - data di ricorrenza annuale - ai fini del calcolo delle singole prestazioni e della loro rivalutazione annua, la data di decorrenza di tali versamenti è fissata alla ricorrenza di mese della data di ricorrenza annuale del contratto immediatamente successiva alla data del versamento.

Fin dal giorno successivo la data di perfezionamento del contratto, il Contraente ha la facoltà di effettuare dei versamenti aggiuntivi, per i quali sono previste le condizioni di seguito indicate:
- l'importo di ciascun versamento aggiuntivo non deve risultare inferiore a Euro 2.000
- l'Impresa, a seguito di ogni richiesta, si riserva il diritto di accettare o meno i versamenti
- ciascun versamento è possibile se e solo se - nel corso della durata contrattuale - il cumulo dei versamenti aggiuntivi effettuati non risulti maggiore dell'importo del premio unico corrisposto alla data di perfezionamento e conclusione del contratto.

Distintamente per tipologia di importo versato, l'Impresa emette i seguenti documenti a conferma del versamento effettuato:
- **polizza di assicurazione**, che risulta essere parte integrante del contratto, in caso di premio unico
- **certificato di assicurazione/conferma di versamento**, attestante l'operazione, in caso di ogni eventuale versamento aggiuntivo.

In entrambi i documenti si indica, tra l'altro, l'ammontare del capitale iniziale assicurato ottenuto a seguito del versamento effettuato e la data di decorrenza del contratto, ovvero del versamento.

Relativamente alla modalità di versamento il Contraente è tenuto ad utilizzare una delle seguenti modalità:
- assegno bancario, postale o circolare, munito della clausola di non trasferibilità, intestato all'Impresa oppure intestato all'Intermediario, espressamente in tale qualità

- ordine di bonifico a favore dell'Impresa oppure dell'Intermediario, espressamente in tale qualità
- altro mezzo di pagamento bancario o postale a favore dell'Impresa oppure dell'Intermediario, espressamente in tale qualità
- sistema di pagamento elettronico a favore dell'Impresa oppure dell'Intermediario, espressamente in tale qualità

Le spese relative ai mezzi di pagamento gravano sul Contraente.
Non è ammesso in alcun caso il pagamento del premio in contanti.

Art. 4 Determinazione del capitale assicurato iniziale
A fronte di ciascun versamento effettuato - premio unico ed eventuali versamenti aggiuntivi - il capitale assicurato iniziale è pari al versamento stesso al netto del caricamento percentuale, di cui al successivo Art.9.

Art. 5 Prestazioni del contratto
Il presente contratto prevede le seguenti prestazioni:
- liquidazione della prestazione in caso di decesso dell'Assicurato
- corresponsione di una cedola annua, a partire dal secondo anniversario della data di decorrenza - data di ricorrenza annuale - nel solo caso in cui il Contraente abbia:
  - versato un premio unico di importo non inferiore a Euro 25.000
  - espressamente scelto, in fase di emissione del contratto, che gli venga corrisposta tale cedola annua, alle condizioni di seguito indicate.

PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO
In caso di decesso dell'Assicurato, in qualunque momento avvenga e sempre che il contratto sia in vigore, viene liquidato ai Beneficiari designati un importo pari al capitale assicurato ottenuto come segue:
- **nel caso sia stato corrisposto un premio unico inferiore a Euro 25.000, ovvero non sia stata scelta la facoltà di corresponsione della cedola annua**:
  - per ciascun anno assicurativo viene sommato ogni singolo versamento effettuato - premio unico ed eventuali versamenti aggiuntivi - ciascuno calcolato al netto del caricamento percentuale corrispondente
  - l'importo ottenuto viene rivalutato, in base al rendimento medio annuo lordo realizzato dalla Gestione Separata, ad ogni data di ricorrenza annuale, fino alla data di ricorrenza annuale immediatamente precedente la data del decesso
  - tale somma viene diminuita degli importi eventualmente già liquidati nel corso del corrispondente anno assicurativo, a seguito di riscatti parziali
  - l'importo rivalutato così determinato viene ulteriormente rivalutato in base alla misura annua di rivalutazione minima garantita, di seguito definita, per il periodo che eventualmente intercorre tra la data di decorrenza immediatamente precedente la data del decesso e la data del decesso stessa
  - a tale importo si sommano i versamenti aggiuntivi eventualmente corrisposti nel periodo trascorso tra la data di ricorrenza annuale immediatamente precedente o coincidente la data del decesso e la data del decesso stessa, ulteriormente rivalutati in base alla misura annua di rivalutazione minima garantita per il medesimo periodo temporale - a cui si sottrae la somma delle liquidazioni per riscatto parziale eventualmente effettuate nello stesso periodo.
- **nel caso sia stato corrisposto un premio unico uguale o superiore a Euro 25.000 e sia stata scelta la facoltà di corresponsione della cedola annua**:
  - per ciascun anno assicurativo viene sommato ogni singolo versamento effettuato - premio unico ed eventuali versamenti aggiuntivi - ciascuno calcolato al netto del caricamento percentuale corrispondente
  - tale somma viene diminuita degli importi eventualmente già liquidati nel corso del corrispondente anno assicurativo, a seguito di riscatti parziali
  - alla prima ricorrenza annuale l'importo così ottenuto viene rivalutato, in base al rendimento medio annuo lordo realizzato dalla Gestione Separata e - nel caso il decesso dell'Assicurato avvenga tra la data di decorrenza del contratto e la prima ricorrenza annuale - la modalità di calcolo della prestazione in caso di decesso coinciderebbe con quanto illustrato al precedente punto
  - a partire dalla seconda ricorrenza annuale del contratto, fino alla data di ricorrenza annuale

immediatamente precedente la data del decesso, l'importo è dato dalla somma dell'importo rivalutato alla prima ricorrenza annuale del contratto e l'importo ottenuto come somma di tutti gli eventuali versamenti aggiuntivi effettuati nel periodo trascorso tra la data della seconda ricorrenza annuale e la data di ricorrenza annuale immediatamente precedente la data del decesso - a cui si sottrae la somma delle liquidazioni per riscatto parziale eventualmente effettuate nel medesimo periodo temporale

- a tale importo si sommano i versamenti aggiuntivi eventualmente corrisposti nel periodo trascorso tra la data di ricorrenza annuale immediatamente precedente o coincidente la data del decesso e la data del decesso stessa, rivalutati in base alla misura annua di rivalutazione minima garantita per il medesimo periodo temporale - a cui si sottrae la somma delle liquidazioni per riscatto parziale eventualmente effettuate nello stesso periodo.

CORRESPONSIONE DELLA CEDOLA ANNUA

Alle condizioni indicate al primo capoverso, il Contraente può scegliere che gli venga corrisposta - a partire dalla seconda ricorrenza annuale - una **cedola annua**.

In tal caso:

- alla prima data di ricorrenza annuale del contratto il capitale assicurato iniziale, sopra definito, viene incrementato dell'importo ottenuto applicando a tale capitale la misura annua di rivalutazione calcolata in base al rendimento medio annuo lordo realizzato dalla Gestione Separata alla prima ricorrenza annuale
- a partire dalla seconda data di ricorrenza annuale del contratto viene riconosciuta al Contraente la cedola annua, ottenuta applicando al capitale assicurato in vigore alla ricorrenza annuale precedente la misura annua di rivalutazione, calcolata in base al rendimento medio annuo realizzato dalla Gestione Separata a quella ricorrenza annuale
- i versamenti aggiuntivi e i riscatti parziali eventualmente effettuati nel corso di ogni anno assicurativo, contribuiranno alla determinazione della cedola annua dell'anniversario assicurativo successivo a quello in cui tali operazioni verranno effettuate.

Di conseguenza, per l'effetto della corresponsione della cedola annua, a partire dalla seconda data di ricorrenza del contratto, la misura annua di rivalutazione non si aggiunge al capitale assicurato in essere, che, infatti, rimane costante per tutta la durata del contratto (al netto di eventuali richieste di liquidazione per riscatti parziali e delle eventuali integrazioni a seguito di versamenti aggiuntivi).

Nel caso di scelta della cedola annua, nel modulo di proposta viene indicato il codice IBAN del conto corrente bancario o postale del Contraente, necessario per liquidare annualmente l'importo.

Ad ogni data di ricorrenza annuale del contratto viene rilasciato al Contraente un estratto conto riportante la situazione aggiornata della prestazione del contratto con riferimento ai premi versati, al capitale assicurato rivalutato - ovvero al capitale assicurato costante, dalla seconda ricorrenza annuale, e alla cedola annua - e alla misura annua di rivalutazione.

Art. 6 Rivalutazione annuale del capitale assicurato

Ad ogni data di ricorrenza annuale del contratto il capitale assicurato, in vigore nel periodo annuale precedente, viene rivalutato nella misura e secondo le modalità contenute nella Clausola di Rivalutazione riportata al successivo Art.7.

A tale data sono soggetti a rivalutazione sia i capitali relativi ai versamenti effettuati nell'anno assicurativo corrispondente, sia i capitali relativi ai versamenti effettuati negli anni assicurativi precedenti, con le seguenti modalità:

- i capitali relativi ai versamenti aggiuntivi effettuati nell'anno assicurativo vengono rivalutati applicando ai medesimi la misura annua di rivalutazione, di cui al successivo punto A) Art.7, ridotta in proporzione al numero di giorni trascorsi tra:
  - la successiva tra la data di versamento aggiuntivo e la data di decorrenza del versamento stesso

  e
  - la data di ricorrenza annuale immediatamente successiva
- il capitale assicurato relativo ai versamenti effettuati negli anni assicurativi precedenti viene rivalutato applicando la misura annua di rivalutazione di cui al successivo Art.7.

Art. 7 Clausola di Rivalutazione

Il presente contratto fa parte di una speciale categoria di Assicurazioni sulla vita alle quali l'Impresa riconosce una rivalutazione annua del capitale assicurato in base alle condizioni di seguito indicate. A tal fine l'Impresa gestisce, secondo quanto previsto dal Regolamento della Gestione Separata richiamato in polizza e riportato di seguito, attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

A) misura della rivalutazione

La misura annua di rivalutazione da riconoscere al contratto si ottiene dal rendimento medio annuo lordo - calcolato ai sensi del punto 3) del Regolamento della Gestione Separata - in base alle seguenti modalità:

- se il tasso di rendimento medio annuo lordo realizzato dalla Gestione Separata è maggiore o uguale del 13%, la misura annua di rivalutazione attribuita al contratto è pari al tasso di rendimento medio annuo lordo moltiplicato per l'aliquota di retrocessione fissata dall'Impresa in misura pari al 90%
- se il tasso di rendimento medio annuo lordo realizzato dalla Gestione Separata è minore del 13% ed è maggiore o uguale al 2,8%, la misura annua di rivalutazione attribuita al contratto è pari a tale tasso di rendimento medio annuo lordo detratto del rendimento trattenuto dall'Impresa pari all'1,30%
- se il tasso di rendimento medio annuo lordo realizzato dalla Gestione Separata è minore del 2,8%, la misura annua di rivalutazione attribuita al contratto è pari alla misura annua di rivalutazione minima garantita.

La misura annua di rivalutazione minima garantita dell'1,50% è garantita per i primi 5 anni di validità del contratto, a partire dalla data di decorrenza del contratto.
Prima della scadenza di tale periodo l'Impresa comunica l'eventuale nuova misura da applicare per i successivi 5 anni e, con cadenza quinquennale, l'Impresa può decidere se applicare una diversa misura, previa comunicazione scritta al Contraente; in mancanza di tale comunicazione si intende confermata la misura fissata del periodo precedente.

B) rivalutazione del capitale assicurato

Ad ogni data di ricorrenza il contratto in pieno vigore viene rivalutato mediante aumento, a totale carico dell'Impresa, della riserva matematica costituitasi a tale epoca. Tale aumento viene determinato secondo la misura annua di rivalutazione fissata a norma del punto A).
Ciascuna rivalutazione:

- in caso di scelta di non corresponsione della cedola annua viene applicata al capitale in essere, comprensivo di quello derivante da precedenti rivalutazioni e gli aumenti del capitale assicurato verranno comunicati di volta in volta al Contraente
- in caso di scelta di corresponsione della cedola annua non si consolida al capitale assicurato che, infatti, rimane costante per tutta la durata del Contratto, ma viene riconosciuta annualmente al Contraente.

Art. 8 Liquidazione per riscatto

Su esplicita richiesta del Contraente il contratto può essere riscattato - in misura totale o parziale - a condizione che siano decorsi almeno 6 mesi dalla data di decorrenza del contratto.

Il valore di riscatto è pari al capitale assicurato, quale risulta rivalutato alla data di ricorrenza annuale che precede la data di richiesta di riscatto, maggiorato della misura annua di rivalutazione minima garantita per il numero di giorni intercorrenti tra la data di ricorrenza annuale del contratto decorsa e la data di richiesta del riscatto, al netto delle eventuali commissioni di uscita, di cui al successivo Art.9.

Per i riscatti parziali si applicano le medesime regole previste per il riscatto totale.
Il riscatto parziale può essere richiesto purché l'importo non risulti inferiore ad Euro 1.000; in tal caso la prestazione del contratto viene ridotta fino a concorrenza dell'importo richiesto.
L'importo del capitale residuo viene comunicato al momento della liquidazione.
Qualora il capitale residuo risulti inferiore ad Euro 2.500, si procede al riscatto totale del contratto.
Oltre che per il riscatto totale, il contratto si estingue solo nei seguenti casi:

- esercizio del diritto di recesso
- decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale.

Art. 9 Costi

Caricamento percentuale

Sul premio versato - premio unico ed eventuali versamenti aggiuntivi - si applicano i seguenti costi percentuali:

premio unico	caricamento %
se minore di Euro 25.000	2,00%
se uguale o maggiore a Euro 25.000 e minore di Euro 100.000	1,25%
se uguale o maggiore a Euro 100.000	0,50%

Al versamento aggiuntivo viene applicato il medesimo caricamento utilizzato per il premio unico, corrisposto alla data di sottoscrizione del contratto.

Commissioni di uscita

Le commissioni di uscita sono riportate nella tabella seguente e sono variabili in funzione dell'antidurata del contratto, illustrata di seguito.

	antidurata del contratto	commissioni di uscita
commissioni in uscita	almeno 6 mesi	3,0 %
	almeno 1 anno	2,5 %
	almeno 3 anni	1,5 %
	almeno 5 anni	nessuna commissione

Il valore dell'antidurata:

- viene determinato dall'Impresa ad ogni data di ricorrenza annuale del contratto tenendo conto dei versamenti effettuati e perfezionati
- è valido per tutte le liquidazioni del valore di riscatto richieste fino alla data di ricorrenza annuale successiva.

Nell'estratto conto annuale della posizione assicurativa, inviato al Contraente ad ogni ricorrenza annuale, viene riportata la commissione di uscita rilevabile nell'ipotesi che si richieda il riscatto - in misura totale o parziale - nel corso del corrispondente l'anno assicurativo e l'indicazione del numero di mesi/anni che dovranno trascorrere affinché non venga applicata alcuna commissione di uscita, nell'ipotesi in cui non si corrisponda alcun versamento aggiuntivo.

L'antidurata si determina come descritto nei punti che seguono, con l'ausilio della successiva tabella di esempio:

(1) si indica il numero di mesi interi trascorsi dalla data di decorrenza di ciascun versamento alla data di ricorrenza annuale del contratto, cui si riferisce l'estratto conto
(2) si individuano i versamenti effettuati e perfezionati - ed eventualmente riproporzionati - nel periodo trascorso tra la data di decorrenza del contratto e la data di ricorrenza annuale, cui si riferisce l'estratto conto
(3) ciascun versamento di cui al punto (2) viene moltiplicato per il numero di mesi di cui al punto (1)
(4) si sommano i singoli prodotti di cui al punto (3) ottenendo l'ammontare complessivo dei mesi di permanenza dei versamenti nel contratto
(5) si sommano tutti i versamenti effettuati di cui al punto (2)
(6) si rapporta l'ammontare complessivo di cui al punto (4) alla somma dei versamenti effettuati di cui al punto (5), il risultato ottenuto si divide per 12 (mesi), ottenendo così il valore dell'antidurata del contratto alla data di ricorrenza annuale del contratto, cui si riferisce l'estratto conto
(7) la commissione di uscita viene individuata, nella tabella precedente, in corrispondenza del valore dell'antidurata determinato.

Di seguito l'esempio per meglio comprendere come si determina l'antidurata del contratto e si individua la corrispondente commissione di uscita:

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

- data di decorrenza del contratto: **01/12/2010**
- data di ricorrenza annuale del contratto, cui si riferisce l'estratto conto: **01/12/2013**
- data in cui si richiede la liquidazione del valore di riscatto del contratto: **15/06/2014**

data di decorrenza del versamento	mesi interi trascorsi (1)	versamento (premio unico e versamenti aggiuntivi) (2)	versamento x mesi (3)
01/12/2010	36	5.000	180.000
12/09/2011	26	2.500	65.000
01/08/2012	16	1.000	16.000
03/05/2013	6	4.000	24.000

(4)	Ammontare complessivo	285.000
(5)	Somma dei versamenti	12.500
(6)	Antidurata	1,9 anni
(7)	Commissione di uscita	2,5

Rendimento trattenuto dall'Impresa

Per entrambe le Gestioni Separate il rendimento trattenuto dall'Impresa si ottiene come illustrato nella tabella che segue:

tasso di rendimento medio annuo lordo realizzato dalla Gestione Separata	rendimento trattenuto dall'Impresa
se maggiore o uguale a 13%	risulta essere pari al 10,00% del tasso di rendimento
se minore di 13% ma maggiore o uguale a 2,8%	risulta essere pari all'1,30%
se minore di 2,8% ma maggiore o uguale a 1,5%	risulta essere uguale alla differenza tra: • tasso di rendimento medio annuo lordo • misura annua di rivalutazione minima garantita, pari all'1,50% per i primi 5 anni di durata contrattuale, per poi eventualmente variare con cadenza quinquennale
se minore di 1,5%	risulta essere nullo

Art. 10 Cessione - Pegno - Vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci soltanto quando l'Impresa, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di polizza o su appendice.

In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

Art. 11 Beneficiario

Il Contraente designa il Beneficiario e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto all'Impresa, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio
- dopo la morte del Contraente
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto all'Impresa di volersi avvalere del beneficio.

Nei primi due casi le operazioni di riscatto, di pegno o vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto del

Beneficiario.
La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto all'Impresa o contenute in un valido testamento.

Art. 12 Pagamenti dell'Impresa

Verificatosi uno degli eventi previsti, prima di procedere al pagamento, unitamente alla richiesta di liquidazione dovranno essere consegnati all'Agenzia, con cui si intrattiene il rapporto, ovvero inviati direttamente all'Impresa, tutti i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare con esattezza gli aventi diritto.

In particolare vengono richiesti:
in tutti i casi di richiesta di liquidazione:
- certificato di nascita dell'Assicurato quando questi sia persona diversa dal Contraente; tale certificato o documento identificativo equivalente può essere consegnato fin dal momento della stipula del contratto
- originale di polizza
- originali degli eventuali atti di variazione contrattuale (Appendici)

nei casi di richiesta di liquidazione per sinistro:
- certificato di morte dell'Assicurato
- copia del testamento ovvero atto notorio attestante la mancanza
- decreto del giudice tutelare per la riscossione del capitale se tra i Beneficiari ci sono minori o incapaci
- atto notorio attestante l'identità dei Beneficiari; se i Beneficiari sono gli eredi legittimi

nei casi di richiesta di liquidazione per riscatto:
- dichiarazione del Contraente in merito all'esistenza in vita dell'Assicurato alla data della richiesta di liquidazione per riscatto.

Le spese relative all'acquisizione della documentazione richiesta gravano sugli aventi diritto.

Relativamente alla corresponsione annuale della cedola questa viene liquidata al Contraente entro il trentesimo giorno successivo la data di ricorrenza annuale del contratto, mediante accredito sul conto corrente del Contraente, indicato nel modulo di proposta.

Qualora la liquidazione non dovesse pervenire al Contraente a causa di modifiche dei riferimenti di pagamento non comunicate all'Impresa, questa tiene l'importo a disposizione fino al momento in cui il Contraente non provveda a comunicare per iscritto le nuove coordinate bancarie necessarie per l'accredito. Tale importo in ogni caso non subisce alcuna rivalutazione nel periodo di giacenza presso l'Impresa.

Nel caso di contratti gravati da vincolo o pegno, è indispensabile il consenso del vincolatario o del creditore pignoratizio.
Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, l'Impresa mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori, nella misura prevista dalla legge, a favore degli aventi diritto: Beneficiari, Contraente, vincolatari.
Ogni pagamento viene effettuato mediante accredito su conto corrente dell'avente diritto.

Art. 13 Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto, Foro competente è quello del luogo di residenza (situato in Italia) del Contraente, del Beneficiario o del vincolatario avente diritto alla prestazione.

Art. 14 Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana. Le Parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione ed in tal caso è l'Impresa a proporre quella da applicare, sulla quale comunque prevalgono le norme imperative di diritto italiano.

Art. 15 Revoca della proposta e diritto di recesso

Il Contraente, nella fase che precede la conclusione del contratto, ha sempre la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, ottenendo dall'Impresa la restituzione della somma eventualmente corrisposta entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, che deve essere esercitata mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata alla sede dell'Impresa e così intestata: **Sara Vita Spa -** Via Po 20, 00198 Roma.

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione dello stesso, così come definita al precedente Art.2, dandone comunicazione all'Impresa con lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata a: **Sara Vita Spa -** Via Po 20, 00198 Roma.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione futura derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, l'Impresa rimborsa al Contraente il premio unico e gli eventuali versamenti aggiuntivi da questi corrisposto al netto della parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.

Regolamento FONDO PIÙ

1) Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività di Sara Vita Spa, che viene contraddistinta con il nome FONDO PIÙ.
   Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE legata al rendimento di FONDO PIÙ.
   La gestione di FONDO PIÙ è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare n. 71 del 26/03/1987, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

2) La gestione di FONDO PIÙ è mensilmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo di cui al D.P.R. 31/03/75 n. 136, la quale attesta la rispondenza della gestione FONDO PIÙ al presente regolamento.
   In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite a FONDO PIÙ, il rendimento di FONDO PIÙ, relativo al periodo di osservazione annuo quale descritto al seguente punto 3), e la adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dall'Impresa sulla base delle riserve matematiche.

3) Il rendimento annuo di FONDO PIÙ per il periodo di osservazione relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario di FONDO PIÙ di competenza di quel periodo al valore medio del fondo stesso.
   Per risultato finanziario di FONDO PIÙ si devono intendere i proventi finanziari di competenza nel periodo annuo di osservazione - compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza di FONDO PIÙ - al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.
   Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel FONDO PIÙ e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto di iscrizione nel FONDO PIÙ per i beni già di proprietà della Società.
   Per valore medio del Fondo si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività di FONDO PIÙ.
   La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel FONDO PIÙ.
   Ai fini della determinazione del rendimento annuo di FONDO PIÙ l'esercizio relativo alla certificazione è quello che fa riferimento ai dodici mesi precedenti il 3° mese antecedente la ricorrenza anniversaria di polizza.

4) La Società si riserva di apportare al punto 3), di cui sopra, le eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

Regolamento FONDO SOCI

1) Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività di Sara Vita Spa, che viene contraddistinta con il nome FONDO SOCI.
   Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE legata al rendimento di FONDO SOCI.
   La gestione di FONDO SOCI è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare n. 71 del 26/03/1987, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

2) La gestione di FONDO SOCI è mensilmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo di cui al D.P.R. 3 1/03/75 n. 136, la quale ne attesta la rispondenza al presente regolamento.
   In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite a FONDO SOCI, il rendimento relativo al periodo di osservazione annuo dello stesso FONDO SOCI come descritto al seguente punto 3) e la adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.

3) Il tasso di rendimento annuo di FONDO SOCI per il periodo di osservazione relativo alla certificazione si ottiene rapportando al valore medio di FONDO SOCI un importo pari alla somma algebrica tra il risultato finanziario di competenza di quel periodo e il risultato tecnico attribuito al periodo stesso secondo la procedura descritta nel seguito del presente articolo.
   Per valore medio di FONDO SOCI si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività di FONDO SOCI.
   La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel FONDO SOCI. Ai fini della determinazione del rendimento annuo di FONDO SOCI l'esercizio è quello che fa riferimento ai dodici mesi precedenti il 3° mese antecedente la ricorrenza anniversaria di polizza.
   Per risultato finanziario di FONDO SOCI si devono intendere i proventi finanziari di competenza del periodo annuo di osservazione - compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza di FONDO SOCI - al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.
   Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel FONDO SOCI e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto di iscrizione nel FONDO SOCI stesso per i beni già di proprietà della Società.
   Per risultato tecnico di esercizio deve intendersi il valore risultante dalla somma delle due quantità seguenti:
   a) la differenza tra i premi di rischio relativi alle garanzie caso morte e le somme liquidate e/o riservate a causa di decesso di competenza dell'esercizio; i premi di rischio di competenza sono calcolati come semisomma dei premi di rischio relativi alle polizze ed alle prestazioni in vigore al termine dell'esercizio e quelli delle polizze e delle prestazioni in vigore al termine dell'esercizio precedente; i premi di rischio sono calcolati in base alle stesse tavole di mortalità utilizzate per il calcolo dei tassi di premio di tariffa
   b) la differenza tra l'ammontare dei caricamenti relativi ai premi di competenza e le spese di competenza della gestione, per l'esercizio; le spese di competenza, al netto dei costi diretti considerati nella determinazione dei rendimenti finanziari, sono attribuite in forma diretta per quanto concerne gli oneri di acquisizione, di incasso ed eventuali altre spese direttamente riconducibili a FONDO SOCI, mentre gli oneri generali di amministrazione ed altri eventuali oneri comuni saranno attribuiti nella stessa proporzione in cui i premi di competenza di FONDO SOCI stanno al totale dei premi della Società per l'esercizio interessato; i caricamenti, relativi ai premi di competenza di FONDO SOCI che concorrono alla formazione dei premi del bilancio dell'esercizio interessato, sono rilevati analiticamente in base alle funzioni di caricamento utilizzate per il calcolo dei tassi di premio di tariffa; la rilevazione dei caricamenti sarà effettuata con criteri omogenei rispetto all'imputazione delle corrispondenti voci di spesa, con particolare riguardo agli oneri di acquisizione e includerà anche l'importo degli accessori di polizza incassati nell'esercizio.

   Ove la somma tra le quantità di cui ai punti a) e b) risultasse non positiva, la stessa, per il periodo interessato, potrà essere convenzionalmente posta pari a zero, previa decisione del Consiglio di Amministrazione.
   Qualora il periodo di osservazione sia diverso dall'anno solare (1/1 -3 1/12) non si dà luogo alla rilevazione del risultato tecnico del periodo di osservazione, e per risultato tecnico si intende il valore rilevato e certificato per l'anno solare immediatamente precedente il periodo.

4) La Società si riserva di apportare al punto 3) di cui sopra, le eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

GLOSSARIO

Aliquota di retrocessione (o di partecipazione): la percentuale del tasso di rendimento medio annuo lordo conseguito dalla Gestione Separata degli investimenti, che l'Impresa riconosce al contratto.
Anno assicurativo: periodo calcolato in anni interi a partire dalla data di decorrenza.
Appendice: documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo, per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra l'Impresa ed il Contraente.
Assicurato: persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o meno con il Contraente e con il Beneficiario. La prestazione prevista dal contratto è determinata in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita. Per il presente contratto l'Assicurato non può coincidere con il Beneficiario, essendo la prestazione riconosciuta solo in caso di decesso dell'Assicurato; la prestazione è inoltre indipendente dai dati anagrafici dell'Assicurato, quali età e sesso.

Beneficiario: persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente, che può coincidere o meno con il Contraente stesso e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.

Capitale in caso di decesso: importo che l'Impresa corrisponde al Beneficiario in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale.
Caricamenti: parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi dell'Impresa.
Cedola annua: importo che l'Impresa liquida al Contraente a partire dalla seconda data di ricorrenza annuale del contratto, sempre che l'Assicurato sia in vita; si ottiene applicando al capitale in vigore a ciascun anniversario della data di ricorrenza la misura annua di rivalutazione attribuita al contratto. Viene corrisposta se nel caso siano soddisfatte alcune specifiche condizioni.
Composizione della Gestione Separata: informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della Gestione Separata.
Conclusione del contratto: fase in cui il premio è stato corrisposto ed è stata sottoscritta la polizza.
Condizioni di assicurazione (o di polizza): insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
Consolidamento: meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (nel caso di specie, annualmente) e quindi la rivalutazione della prestazione assicurata, rimane definitivamente acquisito al contratto e conseguentemente la prestazione stessa può solo aumentare e mai diminuire, salvo il caso di richiesta di riscatti parziali.
Contraente: persona fisica o giuridica, che può coincidere o meno con l'Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi all'Impresa.
Contratto (di assicurazione sulla vita): contratto di assicurazione con il quale l'Impresa si impegna a pagare al Beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell'Assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data. Per il presente contratto la prestazione in forma di capitale è riconosciuta solo in caso di decesso dell'Assicurato.
Contratto (o Polizza) rivalutabile: contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione in cui il livello delle prestazioni ed eventualmente quello dei premi varia in base al rendimento che l'Impresa ottiene investendo i premi raccolti in una particolare Gestione finanziaria, separata rispetto al complesso delle attività dell'Impresa stessa.
Costi (o spese): oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziare gestite dall'Impresa.
Costi accessori (o costi fissi o spesa di emissione): oneri generalmente costituiti da importi fissi assoluti a carico del Contraente per l'emissione del contratto e delle eventuali quietanze di versamento successivo dei premi. Per il presente contratto non sono previsti.
Costo percentuale medio annuo: indicatore sintetico che illustra di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati eventualmente dai premi e dalle risorse gestite dall'Impresa, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di un'ipotetica operazione non gravata da costi.
Decorrenza della garanzia: momento in cui la garanzia diventa efficace ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.
Detraibilità fiscale (del premio versato): misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi. Per il presente contratto non è prevista detrazione dei premi.

GLOSSARIO

Dichiarazioni precontrattuali: informazioni fornite dal Contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che consentono all'Impresa di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il Contraente fornisce dati o notizie inesatti o omette di informare l'Impresa su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, l'Impresa stessa può chiedere l'annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del Contraente sia stato o meno intenzionale o gravemente negligente. Per il presente contratto tali dichiarazioni sono ininfluenti.
Durata contrattuale: periodo durante il quale il contratto è efficace. Per il presente contratto la durata del contratto coincide con la vita dell'Assicurato.

Entrata in vigore: momento in cui il contratto acquista piena efficacia.

Fascicolo Informativo: l'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:
- Scheda Sintetica
- Nota Informativa
- Condizioni di Assicurazione
- Glossario
- Privacy
- Modulo di proposta.

Garanzia principale: garanzia prevista dal contratto in base alla quale l'Impresa si impegna a pagare la prestazione assicurata al Beneficiario.
Gestione Separata (o Speciale): Fondo appositamente creato dall'Impresa e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi, al netto degli eventuali costi, versati dai Contraenti che hanno sottoscritto contratti di tipo rivalutabile. Dal rendimento ottenuto dalla Gestione Separata e dal meccanismo di rivalutazione previsto per ciascuna tipologia di prodotto deriva la rivalutazione da attribuire alla prestazione assicurata.

Impignorabilità e insequestrabilità: principio secondo cui le somme dovute dall'Impresa al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
Imposta sostitutiva: imposta applicata alla prestazione che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.
Impresa (o Società) di assicurazione: Sara Vita spa, Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche Compagnia o Società di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.
Ipotesi di rendimento: rendimento finanziario ipotetico fissato dall'ISVAP per l'elaborazione dei progetti personalizzati da parte dell'Impresa.
ISVAP: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
Intermediario: soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.
Liquidazione: pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato ovvero al Contraente a seguito di richiesta di riscatto.

Nota Informativa: documento redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che l'Impresa deve consegnare al Contraente prima della conclusione del contratto e che contiene informazioni relative all'Impresa, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie.

Perfezionamento del contratto: momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito e la sottoscrizione della polizza da parte del Contraente.

GLOSSARIO

Periodo di copertura (o di efficacia): periodo durante il quale il contratto è efficace e la garanzia operante.
Polizza: documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.
Premio unico: importo complessivo da versare all'Impresa quale corrispettivo della prestazione prevista dal contratto.
Premorienza: morte dell'Assicurato prima della scadenza del contratto.
Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di 2 anni.
Prestazione assicurata: somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che l'Impresa garantisce al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato. Per il presente contratto la prestazione in forma di capitale è riconosciuta solo in caso di decesso dell'Assicurato. Annualmente può essere riconosciuta la cedola annua.
Prestazione minima garantita: valore minimo della prestazione assicurata sotto il quale la stessa non può scendere.
Principio di adeguatezza: principio in base al quale l'Impresa è tenuta ad acquisire dal Contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l'adeguatezza del contratto offerto in relazione alle sue esigenze ed alla sua propensione al rischio.
Progetto personalizzato: ipotesi di sviluppo, effettuata in base al rendimento finanziario ipotetico indicato dall'ISVAP, della prestazione assicurata, dell'eventuale cedola annua e dei valori di riscatto, redatta secondo lo schema previsto dall'ISVAP e consegnato al potenziale Contraente.
Proposta di assicurazione (o modulo di proposta): documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta all'Impresa la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

Quietanza: documento che prova l'avvenuto pagamento del premio, rilasciato su carta intestata dell'Impresa in caso di pagamento con assegno (bancario, circolare o di traenza), costituito invece dalla ricevuta in caso di pagamento in conto corrente postale.

Recesso (o ripensamento): diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
Regolamento della Gestione Separata: l'insieme delle norme, riportate nelle Condizioni di Assicurazione, che regolano la Gestione Separata.

Rendiconto annuale della Gestione Separata: riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Separata ed all'aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuita dall'Impresa al contratto.
Rendimento finanziario: risultato finanziario realizzato dalla Gestione Separata nel periodo previsto dal relativo Regolamento.
Rendimento minimo trattenuto: rendimento finanziario che l'Impresa può trattenere dal rendimento finanziario della Gestione Separata.
Revoca: diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.
Ricorrenza annuale: l'anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.
Riscatto: facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore di riscatto maturato sul contratto al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni di Assicurazione.
Riscatto parziale: facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sul contratto alla data della richiesta.
Rischio demografico: rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell'Assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita. Infatti, è al verificarsi dell'evento attinente alla vita dell'Assicurato che si ricollega l'impegno dell'Impresa di erogare la prestazione assicurata.
Riserva matematica: importo che deve essere accantonato dall'Impresa per fare fronte agli impegni assunti contrattualmente nei confronti degli aventi diritto. La legge impone alle Imprese di assicurazione particolari obblighi relativi a tale riserva ed alle attività finanziarie in cui essa viene investita.
Rivalutazione: maggiorazione della prestazione assicurata attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della Gestione Separata secondo la periodicità stabilita dalle Condizioni di Assicurazione. Per il presente contratto la periodicità è annuale.
Rivalutazione minima garantita: garanzia finanziaria che consiste nel riconoscere una rivalutazione della

prestazione assicurata ad ogni ricorrenza periodica stabilita dal contratto in base alla misura annua di rivalutazione minima garantita prevista dal contratto. Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere la misura di rivalutazione applicata alla prestazione assicurata.

Scadenza: data in cui cessano gli effetti del contratto. Per il presente contratto non è prevista scadenza del contratto essendo questo un contratto a vita intera.
Scheda Sintetica: documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che l'Impresa deve consegnare al potenziale Contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al Contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento ed i costi.
Sinistro: verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, per il presente contratto è da intendersi il decesso dell'Assicurato.
Sostituto di imposta: soggetto obbligato, all'atto della corresponsione di emolumenti, all'effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.
Spesa di liquidazione: spesa da applicare in occasione di ogni liquidazione effettuata dall'Impresa

Valuta di denominazione: valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.
Versamento aggiuntivo: importo che il Contraente - dietro esplicita richiesta all'Impresa e sua accettazione - può corrispondere in corso di validità del contratto, andando a confluire anch'essi, al netto degli eventuali costi - nella Gestione Separata.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N. 196 RECANTE IL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. (Area industriale assicurativa)

Ai sensi dell'art.13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 recante il codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice), ed in relazione ai dati personali che La/Vi riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue.

1. Finalità del trattamento dei dati

Il trattamento:

a) è diretto all'espletamento da parte dell'Impresa delle finalità assicurative quali, a titolo esemplificativo, conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui l'Impresa è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
b) può anche essere diretto all'espletamento da parte dell'Impresa delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti dell'Impresa stessa
c) può riguardare la rilevazione della qualità dei servizi o dei bisogni della clientela e lo svolgimento di ricerche di mercato ed indagini statistiche.

2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento:

a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art.1, comma 2. lett. b), della Legge: raccolta, registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconessione; utilizzo, consultazione, comunicazione e conservazione, cancellazione/distruzione, sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela
b) è effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati; è previsto l'utilizzo del telefono, del fax e della posta elettronica
c) è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, nonché da società di servizi, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento. Si tratta in particolare di soggetti quali: mediatori di assicurazione e riassicurazione, promotori finanziari, produttori e canali di acquisizione di assicurazione, altri soggetti inerenti lo specifico rapporto, consulenti tecnici e altri soggetti che svolgono attività ausiliare per conto dell'Impresa quali legali, periti, medici, società di servizi per il quietanzamento, centrali operative di assistenza e società di consulenza per la tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione, società di servizi amministrativi, società di servizi assicurativi, società di servizi postali, società di revisione, società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti.

3. Conferimento dei dati

Ferma restando l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile)
b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri
c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato stesso.

4. Rifiuto di conferimento dei dati

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali:

a) nei casi di cui al punto 3. lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri
b) nel caso di cui al punto 3. lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

5. Ambito di comunicazione dei dati

a) i dati personali potranno essere comunicati - sia per le finalità di cui al punto 1, lett. a), sia per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, agenti, subagenti, produttori di agenzia, promotori finanziari, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM), legali, nonché società di servizi informatici o di archiviazione, organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, ISVAP, Ministeri competenti, CONSAP, UCI, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione COVIP, CONSOB ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario Centrale Infortuni)

b) inoltre, in caso di Suo consenso, i dati personali potranno essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1. lett. b) e c), a Società di servizi di cui Sara Vita si avvale (quali agenti, promotori finanziari, società di servizi postali, società specializzate nelle attività di informazione e promozione commerciale, ricerche di mercato, rilevazione della qualità dei servizi o dei bisogni della clientela) ed alle altre Società del Gruppo (Società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), che provvederanno al loro trattamento nella qualità di autonomi Titolari per il perseguimento delle stesse finalità di:
   - rilevazione della qualità dei servizi o dei bisogni della clientela e svolgimento di ricerche di mercato e indagini statistiche
   - promozione di propri prodotti o servizi.

L'elenco dei destinatari della comunicazione, ivi compreso l'elenco delle Società del Gruppo, costantemente aggiornato, può essere agevolmente conosciuto scrivendo a Sara Vita Spa, presso la sede dell'Impresa.

5 Bis. Conoscenza all'interno dell'azienda

I dati possono essere trattati da parte dei responsabili e degli incaricati dei trattamenti delle Aree industriale assicurativa ed amministrativa, nonché dall'Area commerciale e marketing, in caso di prestazione del consenso per le finalità promozionali e di rilevazione della qualità dei servizi o dei bisogni della clientela.

6. Diffusione dei dati

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

7. Trasferimento dei dati all'estero

I dati personali possono essere trasferiti all'estero a società terze che - nell'ambito delle finalità sopra indicate - prendono parte ai processi aziendali dell'Impresa.

8. Diritti dell'interessato

L'art.7 del codice conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro comunicazione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

9. Titolare e responsabile del trattamento dei dati personali

TITOLARE del trattamento dei dati è: **Sara Vita Spa** - sede e Direzione Generale: Via Po 20, 00198 Roma - Italia tel. 06.8475.1.

L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è disponibile nel sito: www.saravita.it.

Modulo Proposta di assicurazione
Numero:
Barrare le caselle corrispondenti alle risposte

sara vita

Nome commerciale	Money Up	Capitale differito a premio annuo	Capitale differito a premi unici ricorrenti
Tariffa	☐ 105	☐ 504	☐ 505
Fascicolo Informativo	V386 ed 05/11	V374 ed 05/11	V375 ed 05/11

Rete distributiva: Agenzia | Produttore

Contraente - ☐ **persona fisica** ☐ **persona giuridica** (se persona giuridica i dati sotto riportati sono riferiti al legale rappresentante)

Nota Bene: il titolare della tessera ACI deve essere il Contraente

Socio ACI: ☐ SÌ ☐ NO se sì indicare il numero della tessera ACI e la data sottoscrizione/rinnovo

Cognome e Nome | Sesso | Codice Fiscale

Data di nascita | Luogo di nascita | Prov. | Nazione

Indirizzo di residenza | CAP | Località | Prov.

Indirizzo di domicilio (se diverso da residenza, per inoltro corrispondenza) | CAP | Prov.

Tipo di documento di riconoscimento | Numero documento | Ente di rilascio

Luogo di rilascio | Prov. | Data rilascio/rinnovo | Data scadenza | Telefono | e-mail

Professione | Sottogruppo attività cod. descr. | ATECO cod. descr.

Nel solo caso in cui il Contraente sia una persona giuridica inserire di seguito i dati della Ditta Contraente:

Ragione sociale della Ditta Contraente | Telefono | e-mail

Partita IVA | Sottogruppo attività cod. descr. | ATECO cod. descr.

Indirizzo della sede Legale | CAP | Località | Prov.

Assicurato (da compilare se diverso da Contraente)

Cognome e Nome | Sesso | Codice Fiscale

Data di nascita | Luogo di nascita | Prov. | Nazione

Indirizzo di residenza | CAP | Località | Prov.

Indirizzo di domicilio (se diverso da residenza, per inoltro corrispondenza) | CAP | Località | Prov.

Tipo documento di riconoscimento | Numero documento | Ente di rilascio

Luogo di rilascio | Prov. | Data rilascio/rinnovo | Data scadenza | Telefono | e-mail

Professione | Sottogruppo attività cod. descr. | ATECO cod. descr.

Beneficiari in caso di vita (tariffe 504 e 505)	Beneficiari in caso di morte
☐ Assicurato	☐ Eredi testamentari o, in mancanza, gli eredi legittimi dell'Assicurato
☐	☐ Coniuge o, in mancanza, i figli dell'Assicurato
☐	☐
☐	☐

FAC-SIMILE

Sara Vita Spa - Sede legale: Via Po, 20 - 00198 Roma - Capitale Sociale Euro 26.000.000 i.v.
Registro Imprese Roma e C.F. 07103240581- REA Roma n.556742 P.IVA 01687941003
Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni vita, infortuni e malattia con DMICA n.16724 del 20/06/86
e provvedimento ISVAP n.594 del 18/06/97. Iscritta al numero 1.00063 nell'Albo delle imprese assicurative
Società del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al numero 001
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Socio Unico Sara Assicurazioni Spa

Caratteristiche del contratto

Gestione Separata: ☐ FONDO PIÙ ☐ FONDO SOCI
(la Gestione Separata FONDO SOCI può essere collegata al contratto nel solo caso in cui il Contraente sia socio ACI e scelga espressamente questa Gestione)

CORRESPONSIONE DELLA CEDOLA ANNUA (tariffa 105): ☐ SÌ ☐ NO DATA DI DECORRENZA: DURATA ANNI (tariffe 504 e 505):

Adeguamento volontario del premio (tariffa 504): ☐ SÌ ☐ NO (si rimanda alle Condizioni Speciali, parte integrante delle Condizioni di Assicurazione)

PREMIO UNICO (tariffa 105)	€	(comprensivo del caricamento % indicato nelle Condizioni di Assicurazione)
PREMIO ANNUO (tariffa 504)	€	(comprensivo dei costi indicati nelle Condizioni di Assicurazione)
PREMIO UNICO RICORRENTE (tariffa 505) (indicare l'importo annuo)	€	(comprensivo dei costi indicati nelle Condizioni di Assicurazione)

FRAZIONAMENTO/PERIODICITÀ DEL PREMIO (tariffe 504 e 505): ☐ annuale ☐ semestrale ☐ trimestrale
INTERESSI DI FRAZIONAMENTO (tariffa 504): pari rispettivamente al 2% - SEMESTRALE - ed al 3% - TRIMESTRALE - da applicare su ciascuna rata di premio corrisposto (al netto di spesa di emissione e diritti di quietanza)

Nel caso di versamento del premio annuo ovvero del premio unico ricorrente con cadenza frazionata/periodica, l'importo da corrispondere è determinato come di fianco illustrato:

SEMESTRALE	al 50% del premio annuo / ricorrente annuo indicato
TRIMESTRALE	al 25% del premio annuo / ricorrente annuo indicato

Modalità di pagamento del premio - ATTENZIONE: non è previsto pagamento in contanti

Il premio viene corrisposto con una delle seguenti modalità: assegno bancario, postale o circolare, munito della clausola di non trasferibilità, intestato all'Impresa, oppure intestato all'Intermediario espressamente in tale qualità; ordine di bonifico o altro mezzo di pagamento bancario o postale, sistema di pagamento elettronico, che abbia quale beneficiario l'Intermediario espressamente in

Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Il Contraente dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Modulo di Proposta, il Fascicolo Informativo relativo al prodotto prescelto - codice tariffa, modello ed edizione sopra indicati - redatto secondo lo schema predisposto da ISVAP, contenente le distinte sezioni della Scheda Sintetica, della Nota Informativa, delle Condizioni di Assicurazione - comprensive delle Condizioni Speciali (tariffa 504) e del Regolamento della Gestione Separata - del Glossario, della Informativa sulla privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza e del Modulo di Proposta in fac-simile, e di aver preso attentamente in esame in ogni loro parte le condizioni contrattuali contenute nelle Condizioni di Assicurazione.
Il Contraente dichiara di aver ricevuto copia del presente Modulo di Proposta e copia del Progetto Esemplificativo personalizzato relativo al presente contratto.

Contraente

Il Contraente dichiara, in base alla scelta effettuata sull'avvenuto della facoltà di corresponsione della cedola annua - riportata nella sezione Caratteristiche del contratto - di essere consapevole che la sua decisione è IRREVOCABILE e non può essere modificata in alcun modo in corso di contratto.

Nel caso il Contraente abbia dichiarato di VOLERSI AVVALERSI di tale facoltà, la liquidazione della cedola annua viene effettuata esclusivamente con bonifico bancario o postale su conto corrente indicato dal Contraente:

Codice IBAN del Contraente

Il Contraente dichiara, infine, di avere ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Modulo di Proposta, i documenti informativi precontrattuali previsti ai sensi dell'art. 49, Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 e inerenti:
1. obblighi di comportamento cui gli Intermediari sono tenuti nei confronti dei Contraenti (**7A**); 2. informazioni generali sull'Intermediario che entra in contatto con il Contraente (**7B**); 3. informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto di interessi (**7B**); 4. informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente (**7B**).

Ai sensi dell'articolo 1924 del Codice Civile, il Contraente, in caso di premio annuo (tariffa 504) ha l'obbligo di versare interamente la prima annualità di premio, anche se viene scelta la corresponsione del premio con cadenza semestrale o trimestrale.

Ai sensi dell'articolo 1919 del Codice Civile l'Assicurato, qualora sia persona diversa dal Contraente, esprime il consenso alla stipula dell'Assicurazione sulla propria vita.

Revocabilità della proposta e recesso dal contratto
Il Contraente dichiara di essere stato informato di poter revocare il presente Modulo di Proposta fino alla data di conclusione del contratto e che, entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto, ha il diritto di recedere dallo stesso, secondo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione.
Si precisa a tal fine che, decorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, l'Impresa rimborsa al Contraente un importo pari al premio versato al netto della parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto e della spesa di emissione pari a € 2,5 (tariffe 504 e 505).

Consenso al trattamento dei dati personali
I sottoscritti Assicurato e Contraente espressamente dichiarano di aver ricevuto l'informativa ai sensi dell'Art. 13 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 - contenuta nel Fascicolo Informativo - recante il Codice in materia di protezione dei dati personali ed, ai sensi degli articoli 23, 26 e 43 del Codice, acconsentono al trattamento dei dati sensibili che li riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere con l'Impresa assicuratrice e, inoltre, consentono

- al trattamento dei dati personali comuni che li riguardano, per la rilevazione della qualità dei servizi o dei bisogni della clientela effettuata dall'Impresa o, per suo conto, da società specializzate cui, a tale scopo, l'Impresa stessa può comunicare i dati, anche con uso di telefono o posta elettronica ☐ SÌ ☐ NO
- al trattamento dei dati personali comuni che li riguardano, per finalità d'informazione e promozione commerciale di prodotti o servizi delle società del Gruppo effettuate dall'Impresa o, per suo conto, da società specializzate cui, a tale scopo, l'Impresa stessa può comunicare i dati, anche con uso di telefono o posta elettronica ☐ SÌ ☐ NO
- alla comunicazione a Società del Gruppo che utilizzano i dati per rilevare la qualità o i bisogni della clientela e/o effettuare attività promozionali relative a prodotti o servizi della Società del Gruppo anche con uso di telefono o posta elettronica. ☐ SÌ ☐ NO

Rimane fermo che il consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

Luogo e data **Assicurato** **Contraente**

Dati dell'Intermediario

Generalità dell'Intermediario (acquisitore) che ha effettuato la rilevazione dei dati del Contraente ai sensi del D.Lgs. 231 del 21 novembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni (disposizioni urgenti per la lotta al riciclaggio).

Nome e Cognome dell'Intermediario (stampatello)

Firma dell'Intermediario (*) Firma e timbro dell'Agenzia

(*) Firma dell'Intermediario che ha ricevuto la richiesta, facente fede della corretta compilazione del modulo e dell'identificazione personale del firmatario.

FAC-SIMILE

sara vita
via Po, 20 - 00198 Roma
www.saravita.it

I dati contenuti nel presente Fascicolo Informativo sono aggiornati alla data del 31 maggio 2011